DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/780 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2022

relativa all'incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi

[notificata con il numero C(2022) 2313]

(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'«accordo») (1),

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (²) in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

Contesto

- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 deve essere istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (³) impone agli Stati membri di stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, in base ai criteri di valutazione di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (2) A partire dal primo trimestre dell'anno civile 2020 l'insorgere della pandemia di COVID-19 ha influito in maniera significativa sul settore del trasporto aereo, causando una riduzione notevole dei volumi di traffico aereo rispetto ai livelli registrati prima della pandemia, per effetto delle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.
- (3) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati stabiliti inizialmente nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (*). Tali obiettivi prestazionali a livello dell'Unione così come i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 successivamente comunicati dagli Stati membri e dalla Svizzera erano quindi stati definiti prima dell'insorgere della pandemia di COVID-19 e pertanto non hanno potuto tenere conto del cambiamento notevole delle circostanze per il trasporto aereo causato dalla pandemia.

— 270 -

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

^(*) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).